

16.6.2020

A9-0117/12

## **Emendamento 12**

**Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz**

a nome del gruppo GUE/NGL

## **Relazione**

**A9-0117/2020**

**Kati Piri, Christophe Hansen**

Raccomandazione del Parlamento europeo per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI))

## **Proposta di risoluzione**

### **Paragrafo 37 – punto iii**

#### *Proposta di risoluzione*

iii) in questo settore gli impegni in materia di misure antidumping e misure compensative *dovrebbero* spingersi, se del caso, al di là delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ed essere commisurati agli impegni e alle possibilità di esecuzione in materia di concorrenza e aiuti di Stato;

#### *Emendamento*

iii) in questo settore gli impegni in materia di misure antidumping e misure compensative *devono affrontare anche i casi di dumping ambientale, sociale e fiscale e potrebbero* spingersi, se del caso, al di là delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ed essere commisurati agli impegni e alle possibilità di esecuzione in materia di concorrenza e aiuti di Stato;

Or. en

16.6.2020

A9-0117/13

### **Emendamento 13**

**Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz**

a nome del gruppo GUE/NGL

### **Relazione**

**A9-0117/2020**

**Kati Piri, Christophe Hansen**

Raccomandazione del Parlamento europeo per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI))

### **Proposta di risoluzione**

#### **Paragrafo 136**

#### *Proposta di risoluzione*

136. sottolinea che l'accordo previsto dovrebbe contenere misure forti e applicabili sul riconoscimento e un elevato livello di protezione delle indicazioni geografiche come anche dei diritti di proprietà intellettuale, quali il diritto d'autore e i diritti connessi, i marchi, i disegni e i modelli industriali, i brevetti e i segreti commerciali, sulla base del quadro giuridico dell'UE attuale e futuro; ritiene che esso dovrebbe anche assicurare la possibilità di una stretta cooperazione bilaterale tra l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e gli uffici per la proprietà intellettuale del Regno Unito;

#### *Emendamento*

136. sottolinea che l'accordo previsto dovrebbe contenere misure forti e applicabili sul riconoscimento e un elevato livello di protezione delle indicazioni geografiche come anche dei diritti di proprietà intellettuale, quali il diritto d'autore e i diritti connessi, i marchi, i disegni e i modelli industriali, i brevetti e i segreti commerciali, sulla base del quadro giuridico dell'UE attuale e futuro, **senza compromettere l'accesso a medicinali a prezzi accessibili, ad esempio i medicinali generici**; ritiene che esso dovrebbe anche assicurare la possibilità di una stretta cooperazione bilaterale tra l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e gli uffici per la proprietà intellettuale del Regno Unito;

Or. en

16.6.2020

A9-0117/14

**Emendamento 14**

**Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A9-0117/2020**

**Kati Piri, Christophe Hansen**

Raccomandazione del Parlamento europeo per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI))

**Proposta di risoluzione**

**Paragrafo 37 – punto xi bis (nuovo)**

*Proposta di risoluzione*

*Emendamento*

*xi bis) ricorda che i servizi sanitari pubblici dovrebbero essere esclusi dalle disposizioni sulla liberalizzazione;*

Or. en

16.6.2020

A9-0117/15

**Emendamento 15**  
**Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz**  
a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione** **A9-0117/2020**  
**Kati Piri, Christophe Hansen**  
Raccomandazione del Parlamento europeo per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI))

**Proposta di risoluzione**  
**Paragrafo 37 – punto xi ter (nuovo)**

*Proposta di risoluzione*

*Emendamento*

*xi ter) invita entrambe le parti a stabilire delle misure di salvaguardia in situazioni di emergenza per i servizi per consentire la sospensione temporanea dell'accesso al mercato, il trattamento nazionale e/o qualsiasi altro rispettivo impegno in singoli settori, sulla base dei principi di non discriminazione, e integrando le disposizioni esistenti nel quadro dell'articolo XII dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), qualora una parte sia soggetta a gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, e dell'articolo XIV del GATS qualora l'azione sia ritenuta necessaria per questioni politiche imperative come la protezione della vita e della salute;*

Or. en